

**ENERGY PERFORMANCE CONTRACT PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI [●]**

Addi [●], in SIENA, tra le Parti di seguito indicate:

INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA S.P.A.

(di seguito per brevità anche "**Intesa**" o "**Concedente**"), in persona del Presidente e Legale Rappresentante Rossi Davide, con sede in Siena, Viale Toselli n. 9/A, Capitale Sociale di Euro 16.267.655,00 (sedicimilioniduecentosessantasettemilaseicentocinquantacinque virgola zero zero), sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro Imprese di Siena: 00156300527, in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del [●];

e

[●] (di seguito per brevità anche "[●]" o "**Concessionario**"), in persona del Presidente e Legale Rappresentante [●], nato a [●], il [●], con sede in [●],[●], Capitale Sociale di Euro [●] ([●] virgola zero zero), sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro Imprese di [●]: [●], in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto sociale;

PREMESSO CHE:

- i. Intesa ha promosso l'Iniziativa "Intesa per l'Efficienza Energetica" (l'"**Iniziativa**" o anche la "**Proposta**") finalizzata a generare, attraverso un Project Financing per la trasformazione a LED dell'impianto di illuminazione pubblica della durata di 9 anni, un risparmio sugli attuali costi di gestione di questo servizio con una ricaduta positiva sul bilancio corrente degli Enti Locali. L'Iniziativa è stata concepita come una proposta standard: i costi dell'investimento e del servizio sono standardizzati ed il risparmio di energia elettrica è convenzionalmente definito in 2/3 del consumo attuale garantito da una Esco per tutta la durata della Convenzione.
- ii. il modello alla base dell'Iniziativa è quello di costituire di una partnership con una Esco che si faccia carico del "Energy Performance Contract" ("**EPC**") sottostante alla Proposta per ogni singolo Comune relativamente alla garanzia del risparmio energetico ed all'ottenimento degli eventuali incentivi sostenendo conseguentemente i costi dell'investimento a fronte del riconoscimento di un canone annuo.

- iii. a questo scopo, Intesa ha aperto l'accesso all'Albo Speciale Fornitori EPC alle Società Esco in possesso dei requisiti minimi che si sono proposte accettando le condizioni previste nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Accordo Quadro ed al Contratto Tipo.
- iv. Intesa ha inoltre verificato con la procedura ad evidenza pubblica per l'accesso all'Albo Speciale Fornitori EPC quale fosse la migliore offerta presente sul mercato;
- v. la migliore offerta, secondo le regole previste dal Disciplinare di gara, è risultata quella della Società [●] come è riscontrato nel verbale della Commissione di Gara del [●];
- vi. nella seduta del [●], il Consiglio di Amministrazione della Società Intesa ha preso atto dell'esito della procedura ad evidenza pubblica approvando il verbale della Commissione di Gara ed ha deliberato di formalizzare la sottoscrizione del presente "Energy Performance Contract" per la pubblica illuminazione del Comune di [●] con la Società [●].

PRESO ATTO CHE:

- vii. il Concedente sarà nella piena disponibilità del Sito di intervento al momento dell'Aggiudicazione ad Intesa della Concessione del Servizio di Illuminazione Pubblica nel Comune di [●];
- viii. il Concedente richiede che il Concessionario abbia a proprio rischio e spesa la fornitura dei materiali dell'intervento di efficienza energetica nel rispetto dei parametri di funzionalità degli impianti previsti dal presente contratto;
- ix. l'esecuzione del Contratto comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l'esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall'intervento;
- x. fino al termine del contratto, il Concessionario rimarrà nella piena proprietà di tutti i materiali forniti nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico in quanto necessari al conseguimento delle finalità del presente Contratto EPC;
- xi. il Concedente si impegnerà a fornire i documenti richiesti da parte del Concessionario ai fini dell'ottenimento degli incentivi dedicati al tipo di intervento.
- xii. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, insieme ai documenti di gara e ai documenti allegati all'offerta per l'accesso all'Albo: lo Studio illuminotecnico; la Relazione Tecnica e la Relazione Illustrativa contenente l'analisi dello stato di fatto e la descrizione degli interventi di efficientamento; il Piano Economico e Finanziario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

Il presente contratto tra le Società: **Intesa S.p.A. (Concedente)** e della Società [●] (**Concessionario**) è relativo al "Servizio di Rendimento Energetico" tramite interventi di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di [●] che sono descritti nell'Allegato A – Studio Illuminotecnico e Relazione Tecnica.

2. ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

Il presente Contratto è finalizzato all'ottenimento di significativi margini di risparmio in termini di consumi energetici sostenuti dal Concedente.

Il Contratto di Concessione riporta i contenuti minimi di un "Energy Performance Contract" ai sensi dell'Allegato 8 del DL 102 del 04/07/2014 ed è redatto in conformità all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.

E' facoltà del Concedente intestare le forniture di energia elettrica direttamente all'Amministrazione Comunale e provvedere al rimborso dei costi.

3. DURATA

La durata del presente "Contratto di Rendimento Energetico" è stabilita in **9 (nove) anni a decorrere dal Verbale di Fine Lavori** degli interventi di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica.

4. SUBORDINAZIONE DEL CONTRATTO EPC

Il presente Contratto EPC è subordinato all'affidamento in concessione ad Intesa del servizio di illuminazione pubblica del Comune di [●] e decadrà automaticamente nel caso di affidamento definitivo della Concessione del servizio di illuminazione pubblica ad un Soggetto diverso da Intesa.

5. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo annuo del "Servizio di Rendimento Energetico" è stabilito in

€ [●],00 /anno [Euro [●] /zerozero] oltre IVA di Legge

corrispondente ad una percentuale non superiore al [●]% del risparmio conseguito con l'intervento di efficientamento energetico.

Il corrispettivo annuo è stato determinato sulla base dei seguenti parametri:

Investimenti: € [●],00 /anno [Euro [●] /zerozero]

Oneri finanziari: € [●],00 /anno [Euro [●] /zerozero] determinati applicando il tasso fisso del 3% al costo degli investimenti

6. PROPRIETA' DEI BENI

Gli apparati LED sono a carico del Concessionario che rimarrà, fino al termine del Contratto EPC, nella piena proprietà di tutti i beni forniti nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico in quanto necessari al conseguimento delle finalità del "Servizio di Rendimento Energetico".

Le Parti convengono che, alla scadenza del presente Contratto EPC, questi beni saranno oggetto di "**devoluzione gratuita**" direttamente all'Amministrazione Comunale di [●] per il tramite di Intesa.

Le Parti danno atto che i beni di proprietà del Concessionario e forniti nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico andranno a costituire parti strutturali di un Servizio Pubblico Locale e pertanto non potranno essere destinati ad una diversa finalità senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale di [●] neanche nel caso in cui venisse meno, per qualunque ragione, il presente Contatto.

7. RISPARMIO GARANTITO

Il "Consumo Convenzionale di Riferimento" dopo l'intervento di efficientamento energetico, è stato determinato in: [●] kWh rispetto ai seguenti parametri:

C_0 Consumo totale dei [●] Punti Luce nell'anno "zero": [●] kWh

T_0 Tariffa media di acquisto energia elettrica per l'anno "zero": [●] €/kWh

Il Concessionario è garante del rendimento atteso dall'intervento di efficientamento energetico e pertanto sono a suo totale carico i maggiori costi eccedenti il Consumo Convenzionale di Riferimento.

Nel caso in cui il Consumo Effettivo Annuo risultasse inferiore al Consumo Convenzionale di Riferimento, il maggior risparmio sarà ripartita al 50% tra Concessionario e Concedente.

Il prezzo dell'energia con cui vengono determinati i conguagli è corrispondente a quello della fornitura se la tariffa applicata è quella CONSIP o di analoga centrale di acquisto altrimenti verrà considerata la più conveniente tra la tariffa CONSIP e quella di fornitura.

Il Consumo Effettivo Annuo dovrà essere parametro ai [●] Punti Luce censiti al momento dell'intervento di efficientamento energetico e quindi dovrà essere depurato da:

- numero dei nuovi punti luce rispetto ai [●] inizialmente censiti;
- consumi esogeni determinati sulla base della potenza installata ed il periodo di accensione.

Il Concessionario redigerà con cadenza annuale un *Documento di Sintesi* nel quale vengono:

- riportate le letture dei contatori;
- calcolati gli effettivi risparmi conseguiti;

- calcolati gli eventuali conguagli in positivo o negativo.

Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione del Documento di Sintesi senza che il Concedente abbia formalizzato le proprie osservazione o riserve, il Documento di Sintesi sarà considerato accettato vincolando le Parti a suoi effetti.

8. GARANZIA SUGLI APPARATI LED

Il Concessionario deve garantire gli apparati LED oggetto dell'intervento di efficientamento energetico per tutta la durata del Contratto EPC e farsi carico del costo della fornitura degli apparati LED sostitutivi.

Intesa si farà carico della sostituzione degli apparati LED guasti al costo convenzionale di € 25,00 per ciascun intervento.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

L'emissione delle fatture relative al Canone avrà cadenza trimestrale anticipata con pagamento a 90 giorni data fine mese.

Le fatture di conguaglio per maggiori o minori risparmi ottenuti rispetto a quelli garantiti saranno emesse annualmente a seguito dell'emissione del *Documento di Sintesi*.

Nel caso di mancato pagamento da parte del Concedente, il Concessionario provvederà a fare un primo sollecito bonario e successivamente la formale messa in mora tramite comunicazione PEC a seguito della quale potranno essere applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 150 bps sui giorni di ritardato pagamento.

10. TITOLI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (T.E.E.)

La gestione della pratica amministrativa per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (T.E.E. o Certificati bianchi) ed i relativi costi sono a carico del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario si divideranno in parti uguali i Titoli di Efficienza Energetica ed i relativi proventi sulla base della rendicontazione predisposta annualmente dal Concessionario.

In caso di mancato ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica per responsabilità non imputabili al Concedente, il Concessionario riconoscerà ad Intesa una penale forfettaria omnicomprensiva a punto luce di € 10,00 (Euro dieci/zerozero) oltre IVA.

11. FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (F.N.E.E.)

La richiesta di finanziamento al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica e la gestione della relativa pratica e tutti i relativi costi sono a carico del Concessionario a cui sarà riconosciuto un compenso pari al 2% in caso di erogazione del finanziamento.

In caso di mancata erogazione del finanziamento per responsabilità non imputabili ad Intesa,

verrà applicata alla Esco una penale forfettaria omnicomprensiva rideterminando il canone annuo in base al tasso del **2% fisso** con cui calcolare gli oneri finanziari da applicare al costo dell'investimento.

[oppure in alternativa ai due precedenti paragrafi]

Le Parti concordano che la richiesta di finanziamento al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica sarà fatta a nome del Concessionario che quindi ne sarà il beneficiario.

Per questo motivo, nella determinazione del Canone Annuo, non si è tenuto conto degli oneri finanziari.

12. GESTIONE FINANZIARIA

Entro sei mesi dalla data di Collaudo, Intesa si riserva la facoltà di anticipare finanziariamente il saldo in un'unica rata del Canone Annuo per tutto il periodo di validità del presente contratto rideterminato senza considerare gli oneri finanziari.

Al Concessionario, in caso di richiesta di finanziamento al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica fatta a nome di Intesa, è concessa la possibilità di richiedere un'anticipazione finanziaria fino 5 annualità del Canone Annuo rideterminato, per il periodo di cui si richiede l'anticipazione, senza tener conto degli oneri finanziari.

Il Concessionario si riserva la facoltà di richiedere l'anticipazione finanziaria dei Canoni Annuo residui il cui importo sarà rideterminato senza tener conto degli oneri finanziari ed applicando un tasso di attualizzazione del 1% fisso all'anno.

13. PENALI PER INADEMPIENZE

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verrà addebitata, a giudizio del Concedente, una penale che va da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 200,00 (duecento) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa lasciando impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all'applicazione della penale.

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e senza adempiervi né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Concedente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, il

Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso.

L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Canone, il Concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

E' fatto salvo il diritto del Concedente di rivalersi per il maggior danno subito.

14. SUBAPPALTO

Il Concessionario potrà ricorrere al subappalto per l'esecuzione dei lavori nei limiti della normativa vigente.

15. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente al presente contratto fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria di importo: € [●],[●] /anno [Euro [●]/[●]] di durata annuale, prestata nelle forme previste all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà presentata in originale al Concedente entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento in concessione ad Intesa del servizio di illuminazione pubblica del Comune di [●].

Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla Fine dei Lavori.

16. COPERTURE ASSICURATIVE

Nel caso in cui, nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà del Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario è obbligato a presentare, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, polizza assicurativa generale riportante le attività previste nell'appalto che tenga indenne il

Concedente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà contenere:

- Polizza assicurativa RCT generale del Concessionario (Responsabilità Civile per danni involontari causati a Terzi).
- Polizza assicurativa "Contractors All Risks" (C.A.R.).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al Concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

17. TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione all'affidamento in concessione ad Intesa del servizio di illuminazione pubblica del Comune di [●], il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione del Concedente i beni descritti all'Allegato A e si procederà alla Consegna dei Lavori in contraddittorio tra le Parti redigendo apposito Verbale.

Con il *Verbale di Consegna dei Lavori*, stilato in contraddittorio tra il Concedente ed il Concessionario, lo stesso prenderà in carico la realizzazione dell'impianto e le sue pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto verrà realizzato.

Il Concedente si impegna a completare i lavori **entro 6 (sei) mesi** dal *Verbale di Consegna dei Lavori*.

Dalla fine dei lavori, il Concedente si impegna a corrispondere i canoni al Concessionario.

Il *Verbale di Collaudo* sarà redatto dal Direttore dei Lavori.

La verifica dei risparmi sarà condotta a partire dalla data di *Collaudo* fino alla fine della durata della Concessione.

L'ultimo giorno di durata del presente Contratto, il Concedente effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il *Certificato di Ultimazione delle Prestazioni* attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il *Certificato di Ultimazione delle Prestazioni*, redatto dal Concessionario ed accettato dal Concedente,

attraverso il quale i beni oggetto dell'intervento di efficientamento energetico verranno devoluti gratuitamente all'Amministrazione Comunale di [●] per il tramite di Intesa.

In allegato al *Certificato di Ultimazione delle Prestazioni*, il Concessionario consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'impianto che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

18. CONTROLLI DI QUALITA'

Gli strumenti di monitoraggio installati saranno certificati MID e rispondenti alle normative vigenti.

Saranno svolti tutti i controlli e tutte le attività di manutenzione come descritte dalle normative vigenti per il servizio oggetto del presente progetto.

19. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Con la stipula del presente contratto, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- i. spese inerenti alla registrazione e la stipula del contratto ove necessario;
- ii. spese per Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza (se necessario) tramite tecnico designato dal Concessionario;
- iii. oneri relativi al Collaudatore in corso d'opera (tecnico designato dal Concedente);
- iv. spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- v. l'assistenza al collaudo, ivi compresa la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e delle maestranze occorrenti;
- vi. controllo delle prestazioni degli impianti con report annuali;
- vii. redazione di un *Documento di Sintesi* con i contenuti descritti nei paragrafi precedenti con cadenza annuale.

In generale, il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d'arte.

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato al presente Contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

20. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente è obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- i. non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, per l'intera durata dello stesso;
- ii. tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi;

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale del Contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di cui al precedente comma, il Contratto si intende risolto di diritto fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento del danno.

22. RECESSO DEL CONTRATTO

Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data del recesso.

In tal caso, il Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità corrispondente al valore residuo del canone annuo attualizzato al tasso annuo del 3%.

quanto segue:

Il ritardato pagamento del Canone per un periodo di tempo superiore a 120 (centoventi) giorni, costituisce inadempimento grave e dà diritto al Concessionario di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile mediante la stessa procedura descritta nel presente articolo.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi previsti nel presente Contratto, il Concedente dovrà farne contestazione scritta mediante formale diffida comunicata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui abbia avuto notizia del fatto che ha dato origine alla contestazione.

Il Concedente dovrà comunicare, con le stesse modalità, le sue determinazioni entro 30 (trenta)

giorni.

Esperita la suddetta procedura, senza che il Concessionario abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concedente potrà risolvere di diritto il Contratto dandone comunicazione scritta al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

La risoluzione può essere applicata nei seguenti casi:

- 1) il Concessionario ceda in tutto o in parte il presente contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- 2) gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- 3) il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito nel Contratto e comunque in modo tale comprometterne le finalità.

Senza pregiudizio per quanto precede, il Concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il presente contratto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 4) il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- 5) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Concessionario.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto per colpa, il Concessionario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria del Foro di Siena ed è esclusa la competenza arbitrale.

25. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti eleggono, ai fini della presente Assegnazione, il seguente domicilio:

- per il Titolare dell'Efficientamento, presso la propria sede [●]:
[●]
[●]
- per il Concedente, presso la propria sede legale:

Viale Toselli 9A - 53100 SIENA

PEC: intesaspa@pec.intesa.siena.it

26. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI

La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dalla Legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- 1) Disciplinare di Gara comprensivo dei suoi allegati e l'Offerta presentata da per l'iscrizione all'Albo Speciale Fornitori EPC;
- 2) Studio Illuminotecnico e Relazione Tecnica contenente la descrizione degli interventi di efficientamento;
- 3) Piano Economico e Finanziario.

Presidente	[●]
Intesa S.p.A.	[●]
Rossi Davide	[●]